STATUTO dell'Associazione

"H2O2 - Ogni relazione è una risorsa APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, un'Associazione di Promozione Sociale denominata "H2O2 - Ogni relazione è una risorsa", con sede legale in Via Collegno 40, 10091 Alpignano (TO), operante senza fini di lucro.

L'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), utilizza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS".

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative, sezioni territoriali e sedi secondarie, nonché di trasferire la sede legale nell'ambito della Regione Piemonte mediante propria deliberazione, senza che ciò comporti modifica del presente Statuto. Del trasferimento dovrà essere data tempestiva comunicazione ai soci.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro, attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, più specificamente in riferimento ai punti a-b-c-d-g-h-i-l-t-v-w del suddetto decreto.

L'Associazione promuove il benessere della persona e della comunità, favorendo percorsi di crescita, autonomia, partecipazione e inclusione sociale. Essa opera secondo una concezione integrata della salute, intesa come equilibrio tra aspetti psicologici, relazionali, educativi, corporei e sociali, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità, disabilità o disagio e ai loro contesti familiari e di vita.

A tal fine l'Associazione realizza progetti, servizi e iniziative rivolti a persone di ogni età, famiglie, gruppi, scuole, enti pubblici e privati, promuovendo la collaborazione tra professionisti, istituzioni e realtà del territorio.

In particolare, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:

1. Promuovere la salute psicologica e relazionale attraverso attività di prevenzione, informazione, consulenza, sostegno psicologico, psicoterapia, formazione e interventi individuali, familiari e di gruppo, nel rispetto delle normative vigenti e delle competenze professionali previste dalla legge.
2. Progettare e realizzare interventi educativi, socio-assistenziali, riabilitativi e inclusivi rivolti a persone di ogni età, con particolare riguardo a coloro che presentano disabilità, bisogni speciali o situazioni di vulnerabilità, sostenendone l'autonomia, la partecipazione sociale e la qualità della vita.
3. Promuovere e sviluppare interventi natatori assistiti (INA), interventi assistiti con gli animali (IAA), attività educative, relazionali e terapeutiche, nonché altre iniziative finalizzate al benessere psicofisico, alla crescita personale e all'inclusione sociale.
4. Organizzare corsi, seminari, convegni, laboratori, attività di ricerca, divulgazione scientifica, aggiornamento professionale ed eventi culturali, anche in collaborazione con enti pubblici, istituzioni scolastiche, università, aziende sanitarie, professionisti ed enti del Terzo Settore.
5. Promuovere, organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche, motorie, acquatiche, ludico-ricreative e cinofile, comprese manifestazioni, percorsi educativi e attività finalizzate alla valorizzazione della relazione uomo-animale, al benessere della persona e alla partecipazione sociale.
6. Svolgere ogni altra attività di interesse generale coerente con le finalità associative, nonché attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle principali, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, compiendo tutti gli atti e le operazioni necessari o utili al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo

svolgimento delle attività istituzionali da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito delle finalità statutarie;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da convenzioni e prestazioni di servizi;
6. proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
7. erogazioni liberali da parte di associati, privati, enti e fondazioni;
8. proventi derivanti da attività di raccolta fondi e da iniziative promozionali organizzate nel rispetto della normativa vigente;
9. ogni altra entrata ammessa dalla legge e compatibile con le finalità dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve e beni acquisiti a qualsiasi titolo, è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente nello svolgimento delle attività statutarie e nel perseguimento delle finalità associative.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio è depositato presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti l'Assemblea convocata per la sua approvazione e può essere consultato da tutti gli associati.

I documenti di bilancio sono redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017

e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono aderire all'Associazione, senza discriminazioni di alcun genere, tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e si impegnino a rispettarne lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi.

Tutti gli associati hanno pari diritti e pari doveri. Eventuali limitazioni o esclusioni devono essere adeguatamente motivate e strettamente connesse al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Possono altresì essere ammessi quali associati altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate, ai sensi della normativa vigente.

Il numero degli associati è illimitato.

Sono associati dell'Associazione i soci fondatori e tutti coloro che, successivamente alla costituzione, vengano ammessi secondo le modalità previste dal presente Statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso dell'associato.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla delibera del Consiglio Direttivo. L'associato viene iscritto nel libro soci a seguito del versamento della quota associativa, ove prevista.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza dovuta al mancato versamento della quota associativa nei termini stabiliti;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
 1. comportamento contrario alle finalità dell'Associazione;
 2. gravi o reiterate violazioni dello Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi associativi;
 3. comportamenti che arrechino danno morale o materiale all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini

di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'eventuale Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9- L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni

associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe**.**

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante lettera, posta elettronica, PEC o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci**.** In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati**,** in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati**.**

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea tra gli associati. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni, sono rieleggibili e mantengono le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni o altre cause, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, i consiglieri rimanenti possono provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo dei non eletti, con ratifica da parte della

prima Assemblea utile. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Qualora venga meno oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio si intende decaduto e il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, deve convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e gli altri documenti previsti dalla normativa vigente;
- determina annualmente l'entità della quota associativa;
- delibera sulle domande di ammissione e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- approva eventuali regolamenti interni e le relative modifiche;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, da inviarsi almeno quindici giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto.

Il Consiglio Direttivo è altresì convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione simultanea alla discussione e l'esercizio del diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio**.**

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 1 revisore effettivo e 1 supplente ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L’Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art.31 comma, la revisione legale dei conti ed in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.